



IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca approvato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2015;
- Visto il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 0025752 del 17 settembre 2013;
- Visto il Regolamento degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 0025755 del 18 giugno 2009 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 28322 del 24 febbraio 2010 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che all' art. 40, comma 6, dispone che esclusivamente nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie di predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio di Scuola;
- Vista la Nota Ministeriale 17 febbraio 2012, n. 297 che ha espresso parere circa la possibilità per lo specializzando di svolgere un periodo di attività presso una struttura fuori rete formativa della Scuola, previa autorizzazione del Consiglio di Scuola o Comitato Ordinatore, purché non vengano superati i 18 mesi di permanenza fuori rete formativa, in Italia o all' estero;
- Visto il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 concernente "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria" che all' art. 2, comma 11, prevede che durante il percorso formativo lo specializzando possa svolgere attività presso istituzioni estere per una durata massima di 18 mesi;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 4 luglio 2016;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 luglio 2016;

D E C R E T A

Sono emanate le seguenti modifiche al Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca promulgato con D.R. n. 28322 del 24 febbraio 2010 e successive modifiche:

Art. 22 – Formazione fuori rete formativa

L'art. 22 attualmente riporta:

"Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa delibera positiva del Consiglio della Scuola e formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.

Previa delibera positiva del Consiglio della Scuola, sono altresì possibili periodi di stage presso strutture qualificate sul territorio nazionale per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della Scuola.

In entrambi i casi il Consiglio di Scuola deve pronunciarsi almeno un mese prima della partenza dello specializzando e dare tempestiva comunicazione agli Uffici dell'Amministrazione centrale.

La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando."

L'art. 22 è così modificato:

"Sono possibili periodi di attività presso una struttura fuori rete formativa della Scuola, nel caso si ritenga utile alla formazione professionalizzante dello specializzando, prevista delibera autorizzativa del Consiglio della Scuola o del Comitato Ordinatore, purché non vengano superati i 18 mesi di permanenza fuori rete formativa, in Italia o all'estero, nel periodo complessivo della durata del corso della Scuola di Specializzazione.

In entrambi i casi il Consiglio di Scuola deve pronunciarsi almeno un mese prima della partenza dello specializzando e dare tempestiva comunicazione agli Uffici dell'Amministrazione centrale.

La copertura assicurativa è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello specializzando."

Le modifiche entrano in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.



Il Rettore
Prof.ssa Maria Cristina Messa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Messa".